



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale del diritto allo studio

già Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio - Ufficio II

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca (di seguito anche "MUR"), con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*, come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *"al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica"*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2025, n. 61, *"Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della performance"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2025, n. 62, *"Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2001, n. 172, recante *"Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390"*;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante *"Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6"*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *"Legge di contabilità e finanza pubblica"* e successive modificazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, in particolare, l'articolo 1, comma 526, come modificato dall'articolo 6, comma 1-bis, lett. a), del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, secondo cui: *"Al fine di sostenere gli studenti fuori sede, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro che, iscritti alle università statali non aventi carattere residenziale, rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato. I requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non sono richiesti per gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non accedono al fondo di cui al primo periodo gli studenti iscritti, per più di una volta, al primo anno di corso universitario"*, nonché il comma 527, come modificato dall'articolo 6, comma 1-bis, lett. b), del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, che così dispone: *"Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del*



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale del diritto allo studio

già Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio - Ufficio II

fondo di cui al comma 526, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio”;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*” e in particolare l'articolo 1, comma 580, che così dispone: “*Il Fondo di cui all'art. 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n.178, è rifinanziato per 4 milioni di euro per l'anno 2023 e per 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2024, recante “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027*”, e in particolare la Tabella 11, allegata allo stesso, concernente lo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, che sul capitolo 1815/pg1 ha stanziato un importo pari a euro 6.700.000,00 per l'esercizio finanziario 2025;

VISTO il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, e in particolare l'articolo 6, comma 1-ter, che ha così disposto: “*Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 9,5 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 9,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca*”;

VISTA la legge 26 settembre 2025, n. 142, che alla allegata Tabella 11 ha previsto l'ulteriore incremento delle risorse destinate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con lo stanziamento di 7 milioni di euro per l'anno 2025;

CONSIDERATO che le risorse di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 6, comma 1-ter, del decreto-legge 7 aprile 2025, n.45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, sono iscritte sul capitolo 1815/pg1 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, denominato “*Fondo finalizzato a corrispondere un contributo alle spese di locazione abitativa per gli studenti fuori sede*”;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 65 del 24 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei conti il giorno 11 febbraio 2025 al n. 186, è stata disposta l'assegnazione in favore dell'Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli* della somma di euro 97.709,92, a titolo di quota parte del Fondo in argomento relativa all'esercizio finanziario 2024;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 159 del 18 febbraio 2025, con cui sono stati autorizzati l'impegno e il pagamento delle somme relative all'assegnazione disposta, in favore dell'Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*, con il citato decreto direttoriale prot. n. 65 del 24 gennaio 2025;

VISTO il decreto ministeriale n. 630 del 10 settembre 2025, recante disciplina delle modalità e dei criteri di erogazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'art. 6, comma 1-bis,



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale del diritto allo studio

già Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio - Ufficio II

del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, registrato dalla Corte dei conti il 22 settembre 2025 al n. 1941;

VISTO, in particolare, l'articolo 2 del suddetto decreto, il quale ha stabilito che *“Entro un termine che il MUR fissa annualmente le università comunicano il numero definitivo degli studenti risultati aventi diritto, anche all'esito di eventuali procedure interne di riesame. 3. Con decreto direttoriale del MUR, in esito alle comunicazioni di cui al comma 2, è determinato l'importo pro capite, che si ottiene dividendo l'importo del fondo per la somma degli studenti beneficiari in tutti gli atenei statali, ed è altresì determinata la somma spettante a ciascun ateneo, corrispondente al prodotto fra l'importo pro capite del contributo e il numero degli aventi diritto per ciascun ateneo. L'importo pro capite costituisce esclusivamente uno strumento di calcolo utilizzato dal MUR al fine di determinare la quota del fondo spettante a ciascuna delle università e non vincola l'ateneo in ordine alla determinazione del contributo spettante agli studenti beneficiari. Le università provvedono a determinare, in concreto, la somma spettante a ciascuno studente beneficiario, tenendo conto che l'importo del contributo da corrispondere non può in nessun caso eccedere l'importo della spesa effettivamente sostenuta dallo studente per la locazione e dallo stesso documentata, come risultante all'esito delle opportune verifiche effettuate dall'ateneo. 4. Le università, sulla base delle risorse assegnate dal MUR, provvedono ad erogare il contributo agli studenti aventi diritto. È in ogni caso fatta salva la possibilità per le università di integrare le disponibilità con fondi propri.”*, e che per il resto s'intende qui richiamato;

VISTA la nota prot. n. 17785 del 11 settembre 2025, con la quale il Ministero ha comunicato a tutti gli atenei statali le condizioni per l'accesso al beneficio e le modalità con le quali dare avvio alle procedure di ateneo volte all'individuazione dei beneficiari, con indicazione specifica delle relative tempistiche previste a carico degli atenei, da rispettare al fine di consentire al Ministero di procedere al riparto e all'erogazione delle somme alle università entro il corrente esercizio finanziario, con particolare riguardo all'obbligo, posto a carico degli atenei, di comunicare al Ministero, entro il termine del 24 ottobre 2025, il numero definitivo degli studenti beneficiari del contributo;

VISTA la nota prot. n. 21643 del 24 ottobre 2025, con la quale il suddetto termine è stato prorogato fino al 3 novembre 2025;

VISTE le attestazioni con cui gli atenei hanno provveduto, mediante caricamento sull'apposita piattaforma predisposta e gestita dal CINECA, a comunicare al MUR il numero degli studenti beneficiari del contributo in argomento all'esito delle procedure di propria competenza;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 1656 del 5 novembre 2025, registrato dalla Corte dei conti il 14 novembre 2025 al n. 2221, con cui, in attuazione del richiamato decreto ministeriale n. 630 del 10 settembre 2025, è stato determinato in euro 3.455,4662 l'importo *pro capite* del contributo relativo al Fondo di cui all'art. 1, comma 526, della legge n. 178/2020 e di cui all'art. 1, comma 580, della legge n. 197/2022, ed è stato altresì ripartito tra le università statali il suddetto Fondo, a valere sulla disponibilità del capitolo 1815/pg1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2025;

ACCERTATA l'attuale disponibilità in termini di competenza e cassa sul capitolo 1815/pg1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2025;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'impegno e al pagamento degli importi di cui al citato decreto direttoriale di riparto prot. n. 1656 del 5 novembre 2025;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale del diritto allo studio

già Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio - Ufficio II

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 10 febbraio 2025, n. 117, recante *"Assegnazione ai responsabili della gestione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2025"* e, in particolare, l'art. 5, che assegna al Direttore generale della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio le risorse finanziarie di cui alla missione e programma 23.1 - Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (CDR n. 4), fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio di cui all'articolo 10;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti il giorno 11 ottobre 2024 al n. 2613, che attribuisce al dott. Gianluca Cerracchio l'incarico di funzione dirigenziale della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, nell'ambito del Ministero dell'Università e della Ricerca;

VISTO l'art. 5 del decreto legislativo n. 123/2011 secondo il quale: *"...sono assoggettati al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato"*;

DECRETA

Art. 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa è impegnata, sul capitolo 1815/pg1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2025, la somma di **euro 23.102.290,08** in favore delle università statali, per le finalità di cui all'art. 1, comma 526, della legge n. 178/2020, come modificato dal decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, e all'art. 1, comma 580, della legge n. 197/2022.

Art. 2

1. Per le motivazioni di cui in premessa è autorizzato in favore delle università statali, secondo la ripartizione indicata in tabella e sui rispettivi conti di tesoreria, il pagamento delle somme del Fondo di cui all'art. 1, comma 526, della legge n. 178/2020, come modificato dal decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, e all'art. 1, comma 580, della legge n. 197/2022, pari a complessivi **euro 23.102.290,08**.

N.	Ateneo	Importo
n.1	Università degli Studi dell'Aquila	633.577,76 €
n.2	Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"	743.031,00 €
n.3	Politecnico di Bari	226.826,99 €
n.4	Università degli Studi della Basilicata	110.185,51 €
n.5	Università degli Studi di Bergamo	34.255,97 €
n.6	Alma Mater Studiorum - Università di Bologna	333.577,20 €
n.7	Università degli Studi di Brescia	54.956,01 €
n.8	Università degli Studi di Cagliari	37.814,79 €



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale del diritto allo studio

già Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio - Ufficio II

n.9	Università degli Studi di Camerino	82.773,68 €
n.10	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"	100.135,46 €
n.11	Università degli Studi di Catania	3.456.944,89 €
n.12	Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro	502.992,16 €
n.13	Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara	324.047,67 €
n.14	Università degli Studi di Ferrara	643.504,29 €
n.15	Università degli Studi di Firenze	468.445,04 €
n.16	Università degli Studi di Foggia	37.708,92 €
n.17	Università degli Studi di Genova	333.718,36 €
n.18	Università degli Studi dell'Insubria	20.576,54 €
n.19	Università degli Studi di Macerata	103.059,06 €
n.20	Università Politecnica delle Marche	1.066.152,32 €
n.21	Università degli Studi di Messina	1.448.932,04 €
n.22	Università degli Studi di Milano	237.847,51 €
n.23	Università degli Studi di Milano-Bicocca	51.564,82 €
n.24	Politecnico di Milano	652.307,02 €
n.25	Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia	103.376,68 €
n.26	Università degli Studi del Molise	284.980,09 €
n.27	Università degli Studi di Napoli "Federico II"	561.762,85 €
n.28	Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"	30.997,12 €
n.29	Università degli Studi di Napoli "Parthenope"	86.323,68 €
n.30	Università degli Studi di Padova	373.847,99 €
n.31	Università degli Studi di Palermo	1.230.482,19 €
n.32	Università degli Studi di Parma	305.591,90 €
n.33	Università degli Studi di Pavia	326.230,17 €
n.34	Università degli Studi di Perugia	683.880,96 €
n.35	Università per Stranieri di Perugia	13.661,82 €
n.36	Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"	103.209,05 €
n.37	Università di Pisa	1.065.681,38 €
n.38	Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria	30.953,01 €
n.39	Sapienza Università di Roma	211.974,14 €
n.40	Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"	123.838,50 €



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale del diritto allo studio

già Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio - Ufficio II

n.41	Università degli Studi Roma Tre	103.050,24 €
n.42	Università degli Studi di Roma "Foro Italico"	3.400,02 €
n.43	Università del Salento	468.898,34 €
n.44	Università degli Studi di Salerno	246.830,04 €
n.45	Università degli Studi del Sannio	103.341,38 €
n.46	Università degli Studi di Sassari	230.871,03 €
n.47	Università degli Studi di Siena	413.444,93 €
n.48	Università per Stranieri di Siena	144.485,61 €
n.49	Università degli Studi di Teramo	162.076,78 €
n.50	Università degli Studi di Torino	296.533,31 €
n.51	Politecnico di Torino	1.649.865,89 €
n.52	Università degli Studi di Trento	209.447,56 €
n.53	Università degli Studi di Trieste	268.756,41 €
n.54	Università degli Studi della Tuscia	37.920,65 €
n.55	Università degli Studi di Udine	82.535,47 €
n.56	Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"	712.977,89 €
n.57	Università Ca' Foscari Venezia	30.829,49 €
n.58	Università Iuav di Venezia	72.423,66 €
n.59	Università degli Studi di Verona	181.647,53 €
n.60	Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - Sissa	441.227,31 €
TOTALE		23.102.290,08 €

Art. 3

1. Ciascuna università provvede ad erogare gli importi spettanti a ciascuno studente beneficiario iscritto presso il medesimo ateneo.

Art. 4

1. La somma di cui al precedente art. 2, pari a **euro 23.102.290,08**, grava sul capitolo 1815/pg1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2025.

Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianluca Cerracchio